

OGGETTO: INFORMATIVA IUC - ANNO 2019

La IUC si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione ed alla fruizione di servizi comunali.

L'imposta unica comunale si compone:

- dell'**imposta municipale propria (IMU)**, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali purché non rientrino nelle categorie catastali A/01-A/08-A/09;
- di una **componente riferita ai servizi**, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

Il **versamento dell'IMU e TASI 2019** dovrà essere effettuato mediante modello F24 sia presso gli sportelli bancari che presso gli uffici postali alle seguenti scadenze:

- **Acconto o unica soluzione entro il 17/06/2019**
- **Saldo entro il 16/12/2019.**

L'IMU e la TASI devono essere calcolate sul valore catastale dell'immobile che si ottiene moltiplicando la rendita catastale, rivalutata del 5%, per i seguenti coefficienti:

<u>Categoria</u>	<u>Coefficiente</u>
Gruppo catastale A (esclusa A10)	160
A/10	80
Gruppo catastale B	140
C/01	55
C/02 C/06 C/07	160
C/03 C/04 C/05	140
Gruppo catastale D (esclusa D/05)	65
D/05	80

I **codici tributo** da utilizzare sono i seguenti:

Codice comune F063			
<i>Descrizione</i>	Codice tributo IMU-Comune	Codice tributo IMU-Stato	Codice tributo TASI-Comune
Abitazione principale e relative pertinenze	3912	--	3958
Terreni	3914	--	--
Aree fabbricabili	3916	--	3960
Altri fabbricati (esclusa cat. D)	3918	--	3961
Altri fabbricati cat. D	3930	3925	3961
Fabbricati rurali ad uso strumentale	--	--	3959



Imposta Municipale Propria (IMU)

L'imposta municipale propria **non si applica** al possesso dell'**abitazione principale** e delle pertinenze della stessa, **ad eccezione** di quelle classificate nelle categorie catastali **A/1, A/8 e A/9**, per le quali continuano ad applicarsi l'aliquota del **4 per mille** e la **detrazione di € 200,00** rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; l'IMU non è altresì dovuta per i fabbricati rurali ad uso strumentale.

Il calcolo dell'IMU dovrà riguardare qualsiasi altro immobile di Sua proprietà, usufrutto o altro diritto reale.

Le aliquote IMU per l'anno 2019:

- **4,0 per mille** per l'abitazione principale e relative pertinenze classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9
- **9,6 per mille** altri immobili
- **4,6 per mille** per le abitazioni concesse in comodato ai parenti in linea retta entro il primo grado (figli, genitori) che rispettino le condizioni previste dall'art. 1, comma 10, lett. b) della legge 28/12/2015 n. 208 di seguito riassunte.

L'imposta non è dovuta qualora l'ammontare complessivo della stessa sia uguale o inferiore ad € 12,00.

USO GRATUITO

La legge di stabilità 2016 ha introdotto una nuova forma di uso gratuito con riduzione del 50% della base imponibile.

Per usufruire dell'agevolazione è prevista una sola forma di comodato gratuito con i seguenti requisiti:

- il comodante/soggetto passivo deve possedere un solo immobile in Italia e deve risiedere anagraficamente nonché dimorare abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato;
- se possiede due immobili, devono essere nello stesso comune, di cui uno obbligatoriamente è l'abitazione principale per il proprietario (comodante) e l'altro l'abitazione in cui risiede chi lo occupa (comodatario);
- il comodato è possibile solo tra genitori/figli. Sono esclusi comodati al di fuori del primo grado in linea retta;
- non vale nessuna scrittura privata o altra forma/dichiarazione di concessione del comodato ma deve essere registrato apposito atto presso un qualunque ufficio dell'Agenzia delle Entrate;
- sono esclusi i comodati per le abitazioni di lusso (Cat. A1, A8 e A9);
- non è possibile effettuare due comodati nello stesso comune.

Si ritiene che la definizione di "immobile" sia da intendersi come unità abitativa + pertinenze, quindi l'agevolazione sulle pertinenze si applica/non si applica secondo i limiti previsti per l'abitazione principale (massimo 3 pertinenze, una per ogni categoria catastale C2, C6 e C7).



Tassa sui servizi indivisibili (TASI)

Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria, ad eccezione dei **terreni agricoli**.

A partire dall'anno 2016 è esclusa dal pagamento della TASI l'abitazione principale e le sue pertinenze, ad eccezione di quelle classificate in categorie A/1, A/8 e A/9.

Sono altresì esenti dal pagamento della TASI gli occupanti dell'abitazione principale per la quota di competenza e le abitazioni principali concesse in comodato d'uso gratuito ai parenti in linea retta entro il primo grado (ad esclusione delle categorie catastali A/01 – A/08 – A/09), sia per il comodante che per il comodatario, per le quali siano rispettate le condizioni previste dall'art.1, comma 10, lettera b), della legge 28/12/2015 n.208.

La base imponibile per il conteggio è la stessa per il calcolo dell'I.M.U e riguarda qualsiasi immobile di Sua proprietà o in affitto.

Nel caso di contratto d'affitto, per quanto riguarda la ripartizione dell'imposta tra proprietario e affittuario, questo Comune, con regolamento approvato con delibera C.C. n. 37 del 26/11/2018 ha stabilito le seguenti percentuali di ripartizione:

- 70% proprietario - 30% affittuario.

In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a 6 mesi, la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali.

ALIQUOTE:

ABITAZIONE PRINCIPALE per categorie catastali (A/01-A/08-A/09)		
Rendita dell'immobile compresa la pertinenza	Aliquota	Detrazione
< 300,00 €	0,2 %	€ 100,00
Da 300,00 € a 349,99 €	0,2 %	€ 90,00
Da 350,00 € a 399,99 €	0,2 %	€ 80,00
Da 400,00 € a 449,99 €	0,2 %	€ 65,00
Da 450,00 € a 499,99 €	0,2 %	€ 50,00
> 500,00 €	0,2 %	
ALTRI IMMOBILI	0,1 %	
FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE	0,1 %	
AREE FABBRICABILI	0,1 %	
ALTRI IMMOBILI ADIBITI AD ABITAZIONE PRINCIPALE IN COMODATO D'USO GRATUITO	0,0 %	

Per la Tasi è prevista la solidarietà nell'assolvimento «dell'unica obbligazione tributaria» tra i soggetti passivi. In questo caso l'importo minimo, di € 12,00, deve essere calcolato su tutti gli immobili posseduti con tutti gli eventuali comproprietari.

Il Responsabile dell'Ufficio Unico Intercomunale
Mazzano – Nuvolera – Nuvolento - Servizi Tributari
Rag. Claudio Ferrari



PER INFORMAZIONI:

Sportello IMU/TASI (presso Comune piano terra) con operatore Secoval:

- **Lunedì** dalle ore 16:00 alle ore 18:00
- **Mercoledì** dalle ore 16:00 alle ore 18:00
- **Venerdì** dalle ore 10:00 alle ore 12:45

Sportello straordinario IMU/TASI presso Ufficio Tributi primo piano:

- **Sabato** 01/06/2019 dalle ore 9:00 alle ore 12:00
- **Sabato** 08/06/2019 dalle ore 9:00 alle ore 12:00
- **Sabato** 15/06/2019 dalle ore 9:00 alle ore 12:00
- **Sabato** 30/11/2019 dalle ore 9:00 alle ore 12:00
- **Sabato** 07/12/2019 dalle ore 9:00 alle ore 12:00
- **Sabato** 14/12/2019 dalle ore 9:00 alle ore 12:00

Richieste di chiarimenti telefonando al numero 0365/8777245

Ticket al portale <http://assistenza.secoval.it>

Ufficio Tributi del Comune di Mazzano: aperto dal lunedì al venerdì dalle ore 10:00 alle 12:45 e il lunedì e il mercoledì pomeriggio dalle 16:00 alle 18:00. Telefono 030/2121934 - 030/2121990

e-mail: tributi@comune.mazzano.bs.it

N.B.:

- per le case in affitto è obbligatoria la copia del contratto di locazione
- non verrà effettuato il calcolo per le aree edificabili, attività commerciali-industriali-artigianali e per i coltivatori diretti.

